

SCADE IL 2 GIUGNO IL TERMINE PER ADEGUARE I SITI WEB



Il 2 giugno 2015 scade il termine entro il quale i titolari di siti web devono attuare le prescrizioni previste dal provvedimento del Garante n. 229 pubblicato in G.U. n.126 del 3 giugno 2014 sull'uso dei cookie nei siti web

Il provvedimento si riferisce ai "**cookie**", distinguendoli in due categorie, *cookie tecnici* e *cookie di profilazione*.

Il legislatore, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha previsto l'**obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti** solo in caso di installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

I cookie sono righe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Queste righe di testo sono usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, come ad esempio siti web preferiti o, in caso di acquisti via internet, il contenuto dei loro "carrelli della spesa".

I **cookie tecnici** sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta **fermo l'obbligo di fornire l'informativa** ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

I cookie di profilazione invece sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "*l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3*" (art. 122, comma 1, del Codice).

Un ulteriore elemento che l'Autorità Garante evidenzia è la possibilità che i cookie siano installati sul terminale dell'utente da un soggetto terzo e diverso rispetto al sito che l'utente sta visitando.

Il Garante, pertanto, al fine di consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice), con il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici, ha stabilito un doppio livello di informativa.

Quando l'utente accede alla home page o ad un'altra pagina di un sito web dovrà immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati e che il sito consente anche l'invio di cookie di "terze parti", ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando, nonché l'indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un'altra area del sito o selezionando un'immagine o un link) si presta il consenso all'uso dei cookie; nel banner dovrà poi essere presente un link ad una informativa più ampia, con le indicazioni sull'uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di "terze parti".

L'informativa estesa, raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, oppure attraverso un riferimento presente in calce ad ogni pagina del sito, dovrà invece contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie.

Sempre nell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni.

Il Garante ricorda infine che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di **notificazione al Garante** ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito

espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Quindi solo i cookie di profilazione sono soggetti all'obbligo di notificazione, mentre i cookie che hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici non debbono essere notificati al Garante.

Le **sanzioni** previste sono pesantissime ed arrivano sino a 120.000,00 euro.

(riproduzione riservata – Studio Athena)